

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1002-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 1^o giugno 1960

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per lo scambio delle sostanze terapeutiche di origine umana e relativo Protocollo firmato a Parigi il 15 dicembre 1958

ONOREVOLI SENATORI. — Il 15 dicembre 1958 la serie delle Convenzioni, che il Consiglio di Europa ha promosso e va promuovendo tra i suoi membri in tutti i settori pacifici della umana attività, aumentava di una unità di alto valore umanitario con la firma dell'Accordo Europeo per lo scambio delle sostanze terapeutiche di origine umana.

L'Accordo si propone di rendere possibile e facile il reciproco scambio di sostanze terapeutiche di origine umana che esistono in quantità limitate e potrebbero venire a mancare in un Paese in caso di calamità.

L'articolo 1 stabilisce che per sostanze terapeutiche di origine umana si intende il sangue umano e i suoi derivati senza escludere che in avvenire le disposizioni dell'Accordo possano essere estese ad altre sostanze terapeutiche di origine umana. Con l'articolo 2 le parti contraenti si impegnano a mettere le sostanze terapeutiche di origine umana a disposizione delle altre Parti che ne abbiano bisogno urgente mediante il solo rimborso delle spese di raccolta, preparazione e trasporto delle sostanze stesse. L'articolo 3 pone la condizione che queste sostanze siano destinate esclusivamente a fini medici e che siano affidate soltanto ad organismi designati dal Governo.

Poichè nei Paesi membri del Consiglio di Europa differenti norme regolano questa materia, si è provveduto a stabilire in un Protocollo annesso alcune regole concernenti

i requisiti che devono avere il sangue e i suoi derivati e la uniformità dei contrassegni nonchè dei sistemi di imballaggio e di spedizione. Con l'articolo 4 le Parti contraenti si impegnano a rispettare le regole suddette mentre con l'articolo 5 si impegnano ad esentare da dogane le sostanze terapeutiche offerte nonchè ad assicurarne la rapida consegna agli enti destinatari.

Tramite il Segretario generale del Consiglio di Europa le parti contraenti si comunicheranno la lista degli enti autorizzati a spedire nonchè a ricevere e distribuire le sostanze di origine umana.

I Paesi non membri del Consiglio di Europa possono essere invitati a partecipare all'Accordo.

La validità dell'Accordo, che è già entrato in vigore, ha durata illimitata, però uno Stato può cessare di partecipare ad esso previa denuncia da notificare un anno prima al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

La 5^a Commissione ha espresso parere favorevole alla ratifica della Convenzione.

Onorevoli senatori, con la certezza che il Senato vorrà apprezzare questa forma tanto umana di solidarietà europea, la 3^a Commissione vi invita ad approvare il disegno di legge che autorizza la ratifica dell'Accordo.

SANTERO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per lo scambio delle sostanze terapeutiche di origine umana, con Protocollo e Allegati, firmato a Parigi il 15 dicembre 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 8 dell'Accordo stesso.